



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2

² Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro dare la precedenza.

Art. 65 cpv. 4

⁴ In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell'ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.

Art. 67 cpv. 1 lett. d^{bis} e I^{ter}

¹ Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

d^{bis}. 19,50 t per gli autobus a due assi;

I^{ter} Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere c, d ed e a propulsione alternativa (art. 95 cpv. 1^{bis} OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t.

¹ RS 741.11

II

L'ordinanza del 6 marzo 2000² sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c e d

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t	3300
d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t	4400

III

La presente ordinanza entra in vigore il 7 maggio 2017.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS **641.811**